



COMUNE DI TERNI

**Direzione GOVERNO DEL TERRITORIO:
DECORO - MANUTENZIONE- PATRIMONIO - VIABILITA' - MOBILITA' -
PROTEZIONE CIVILE - IGIENE E BENESSERE ANIMALE**

Corso del Popolo 30- 05100 Terni
Tel. +39 0744.549.570

Il Dirigente:
Federico Nannurelli
dottore in Ingegneria Civile

federico.nannurelli@comune.terni.it
governoterritorio@comune.terni.it

**Alla Direzione Governo del Territorio
decoro -manutenzione – patrimonio-viabilità –
mobilità- protezione civile – igiene e benessere animale**

**Alla Capogruppo mandataria della RTI
A.L.F.A. SERVIZI S.R.L.
PEC alfaservizisrl100@legalmail.it**

e, per conoscenza:
Alla Prefettura di Terni

**Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio dell'Umbria
sabap-umb@pec.cultura.gov.it**

**Alla Regione Carabinieri Forestale Umbria”
Nucleo di Terni
Via Radice, 6 - 05100 TERNI
Pec: fr43644@pec.carabinieri.it**

**Alla Direzione Polizia Locale
Servizio Guardaboschi
SEDE**

**All'Albo Pretorio comunale
SEDE**

OGGETTO: interventi di potatura albero di Leccio e taglio arbusti di ligustro radicati in Piazza Solferino

ORDINANZA A TUTELA PUBBLICA E PRIVATA INCOLUMITA E DELLA PRESERVAZIONE DEI BENI

IL SINDACO

Vista la segnalazione di criticità in Piazza Solferino pervenuta a questa Amministrazione da parte del Prefetto in data 30/06/2026 e nella quale è stato evidenziato che la presenza di una folta vegetazione

arborea limita l'irradiazione dell'impianto di illuminazione con formazione di zone connotate da scarsa visibilità;

che l'area oggetto di segnalazione è costituita da un'aiuola nella quale è radicato un albero di Leccio e vi sono alcune piante di Ligustro che costituivano in origine una siepe;

che la pianta di Leccio citata appartiene ad una specie soggetta a tutela ai sensi della L.R. 28/01 e s.m.i.;

che l'intervento che si rende necessario per limitare le problematiche rappresentate consiste nel rialzo della chioma dell'albero di Leccio e nel taglio delle piante di Ligustro;

che la potatura ordinaria delle latifoglie tutelate è consentita ai sensi dell'art. 12, comma 1 del R.R. n. 7/2002 e s.m.i. da ottobre a marzo;

Tenuto conto che la piazza in oggetto è pubblica e ricade all'interno del centro storico (art. 10 del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i.);

Considerato che la situazione rappresentata merita l'adozione di interventi immediati volti a rimuovere il pericolo al fine di tutelare la pubblica incolumità e preservare i beni circostanti, e che gli stessi non sono procrastinabili alla prossima stagione di potatura indicata nel regolamento citato (ottobre-marzo);

Dato atto che le misure necessarie debbono essere prontamente attivate al fine di evitare fenomeni lesivi per l'incolumità pubblica;

Ritenuto di dover agire prontamente a tutela della pubblica e privata incolumità e della preservazione dei beni;

Visto l'art. 54, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;

Dato che la presente Ordinanza è stata preventivamente comunicata al Prefetto della Provincia di Terni, secondo quanto previsto dall'art. 54, comma 4 del D. Lgs. 267/00 e del D. Lgs. 267/00 s.m.i.;

Dato atto che sussiste il presupposto per l'adozione, da parte del Sindaco, di un'ordinanza contingibile e urgente in virtù di una situazione che non può essere fronteggiata con i rimedi ordinari e che impone, di conseguenza, strumenti immediati e indilazionabili;

ORDINA

alla Direzione Governo del Territori - Unità Operativa 4: GOVERNO DELL'IMMAGINE E DELLA VIVIBILITA' DEL TERRITORIO, tramite la RTI suindicata, di effettuare, a tutela della pubblica e privata incolumità e della preservazione dei beni, l'immediato taglio e rimozione delle piante di ligustro giapponese e la potatura ordinaria dell'albero di Leccio (*Quercus ilex* L.) presenti nell'aiuola in oggetto. La potatura del Leccio sarà condotta con tagli di ritorno sulle branche inferiori al fine di consentire il rialzo della chioma che favorirà il cono di irraggiamento dell'impianto di illuminazione rendendo maggiormente visibile l'area ed ottemperando a quanto richiesto dal Prefetto. L'intervento dovrà essere condotto sotto la guida di un esperto arboricoltore. Dovrà essere realizzato a regola d'arte tenendo in considerazione le modalità operative indicate all'art. 12, comma 3 del regolamento regionale n. 7/2002 e s.m.i..

Gli interventi dovranno essere eseguiti in totale sicurezza e lo smaltimento della risulta dovrà essere effettuato tenendo conto della normativa vigente in materia.

Si ricorda che L'art. 21, lettera O) della Legge 11 febbraio 1992, n° 157 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio", fa divieto di prendere e detenere uova, nidi

e piccoli nati di mammiferi ed uccelli appartenenti alla fauna selvatica. Pertanto, qualora si riscontrasse la presenza di nidi/tane, si dovranno mettere in atto tempestivamente tutte le azioni necessarie a garantire la verifica per la presenza della fauna selvatica a tutela della stessa dandone immediata notizia a questo Ufficio e ai Soggetti competenti tra le principali Associazioni ambientali faunistiche con esperienza professionale in zoologia o a Professionisti aventi medesime competenze. Dovrà inoltre essere salvaguardata la fauna anche diversa da quella indicata nella disposizione normativa citata (es. rettili, anfibi, insetti, ecc.), in particolare per le specie tutelate da altre norme specifiche e di settore (es. Allegato II e IV della Direttiva Habitat), mettendo in atto le azioni già descritte per la fauna selvatica omeoterma o quanto altro necessario e specificato nelle relative norme.

Al termine dei lavori dovranno essere disinfettati gli strumenti di taglio con prodotti a base di sali quaternari di ammonio.

Ogni danno che si dovesse cagionare nel corso degli interventi sarà a totale responsabilità dell'esecutore.

DISPONE

di notificare la presente ordinanza alla Direzione Governo del Territorio - Unità Operativa 4: GOVERNO DELL'IMMAGINE E DELLA VIVIBILITA' DEL TERRITORIO al fine di attivare la RTI per effettuare quanto sopra indicato.

Si incarica la Direzione Polizia Locale a vigilare sui luoghi e segnalare eventuali inadempienze a quanto disposto con la presente Ordinanza.

– che la mancata ottemperanza alla presente ordinanza, comporta l'applicazione dell'art. 650 del C.P. "Chiunque non osserva un provvedimento legalmente dato dall'Autorità per ragione di giustizia o di sicurezza pubblica, o d'ordine pubblico o d'igiene, è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato, con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda fino a duecentosei euro";

Si comunica, ai sensi dell'art. 5 e successivi, della Legge 241/1990 e succ. ii. e mm. che il responsabile del procedimento è il Dirigente della Direzione Governo del Territorio, Dott. Federico Nannurelli;

– che gli atti relativi a detto procedimento potranno essere visionati presso l'Ufficio del Responsabile del Procedimento sito in Corso del Popolo, n. 30, previo contatto in orario d'ufficio.

Ai sensi dell'art. 3, comma 4, Legge 241/90, si comunica che avverso la presente ordinanza è possibile esperire:

a) ricorso gerarchico al Prefetto della Provincia di Terni, entro 30 giorni dalla pubblicazione della stessa all'Albo Pretorio del Comune;

b) ricorso giurisdizionale dinanzi al T.A.R. dell'Umbria entro il termine di giorni 60 (sessanta) decorrenti dalla data di pubblicazione della medesima all'Albo Pretorio Comunale ovvero di sua legale conoscenza, oppure, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni 120 (centoventi) decorrenti dalle stesse date.

L'inoltro del ricorso non sospende l'efficacia del provvedimento.

Il Sindaco
Stefano Bandecchi

(documento firmato digitalmente conformemente al D.Lgs. 82/2005)